

# Assicurazione Infortuni per le aziende

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Infortuni Azienda HDI

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**HDI Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it). Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

Sezione **INFORTUNI**, ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, di seguito maggiori specifiche:

*Estensioni di garanzia sempre operanti:* ✓ Rischio volo; ✓ Commorienza genitori (solo con la garanzia Morte); ✓ Spese di rimpatrio (solo con la garanzia Invalidità Permanente); ✓ Rischio di guerra all'estero; ✓ Morte presunta (solo con la garanzia Morte); ✓ Bricolage; ✓ Danno estetico; ✓ Indennità per perdita dell'anno scolastico; ✓ Ernie traumatiche; ✓ Rotture tendinee sottocutanee (solo con la garanzia Invalidità Permanente); ✓ Aumento somma assicurata Morte in caso di rapina, tentata rapina, estorsione e tentato sequestro (solo con la garanzia Morte); ✓ Malattie tropicali/Malaria (solo con la garanzia Invalidità Permanente); ✓ Contemporaneo ricovero di entrambi i coniugi (solo con la garanzia Indennità da Ricovero); ✓ Infortuni causati da calamità naturali; ✓ Recovery Hope (solo con la garanzia Morte); ✓ Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari.

*Opzioni con riduzione di premio:* è possibile beneficiare di uno sconto sul premio acquistando le seguenti garanzie facoltative: ✓ Limitazione ai soli infortuni professionali: la copertura si limita agli infortuni avvenuti durante l'attività professionale. ✓ Limitazione ai soli infortuni extra professionali: la copertura si limita agli infortuni avvenuti durante attività non professionali.

*Franchigie Opzionali Invalidità Permanente:*

✓ Franchigia per scaglioni di capitale assicurato: il capitale assicurato per Invalidità Permanente è soggetto alle seguenti franchigie assolute:

- 3% sulla Somma Assicurata fino a Euro 150.000,00;
- 5% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 150.000,01 e fino a Euro 250.000,00;
- 10% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 250.000,01 e fino a Euro 500.000,00;
- 15% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 500.000,01.

Per invalidità permanenti pari o superiori al 70%, verrà corrisposto l'intero capitale assicurato.

- ✓ Franchigia 5%: la compagnia non paga indennizzi per invalidità permanente pari o inferiore al 5%; se superiore, paga secondo la tabella in polizza.
- ✓ Franchigia 10%: la compagnia non paga indennizzi per invalidità permanente pari o inferiore al 10%; se superiore, paga secondo la tabella in polizza.
- ✓ Franchigia 3% assorbibile al 10%: la compagnia non paga indennizzi per invalidità permanente pari o inferiore al 3%; se superiore, paga secondo la tabella in polizza, con assorbimento progressivo della franchigia per invalidità superiore al 10% e supervalutazione per invalidità superiore al 20%.
- ✓ Franchigia 5% assorbibile al 15%: la compagnia non paga indennizzi per invalidità permanente pari o inferiore al 5%; se superiore, paga secondo la tabella in polizza, con assorbimento progressivo della franchigia per invalidità superiore al 15% e supervalutazione per invalidità superiore al 20%.
- ✓ Franchigia 50%: la compagnia non paga indennizzi per invalidità permanente pari o inferiore al 50%; se superiore, paga il 100% della somma assicurata.
- ✓ Abolizione Franchigia per il caso di Invalidità Permanente sulla Somma Assicurata fino a Euro 150.000,00

Si conviene che la Somma Assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

- Nessuna Franchigia sulla Somma Assicurata fino a Euro 150.000,00;
- 5% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 150.000,01 e fino a Euro 250.000,00;
- 10% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 250.000,01 e fino a Euro 500.000,00;
- 15% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 500.000,01.

Qualora l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 20% ed inferiore al 70% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell'Indennizzo è pari alla valutazione dello stesso secondo i criteri di cui all'art. Criteri di indennizzabilità. Per invalidità permanenti pari o superiori al 70%, verrà corrisposto l'intero capitale assicurato.

- ✓ Supervalutazione dell'Invalidità Permanente superiore al 50%: la compagnia non paga indennizzi per invalidità permanente pari o inferiore al 3%; se superiore, paga secondo la tabella in polizza, con supervalutazione per invalidità superiore al 50%.
- ✓ Applicazione di un Indennizzo ridotto della Invalidità Permanente fino al 20% sulla Somma Assicurata fino a Euro 150.000,00

Si conviene che la Somma Assicurata per Invalidità Permanente è soggetta alle seguenti franchigie assolute:

- Franchigie ridotte, come indicato nella tabella che segue, sulla Somma Assicurata fino a Euro 150.000,00;
- 5% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 150.000,01 e fino a Euro 250.000,00;
- 10% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 250.000,01 e fino a Euro 500.000,00;

d) 15% sulla Somma Assicurata eccedente Euro 500.000,01.

Qualora l'Invalidità Permanente sia di grado superiore al 20% ed inferiore al 70% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell'Indennizzo è pari alla valutazione dello stesso secondo i criteri di cui all'art. "4.1.2.1. Criteri di indennizzabilità".

Per invalidità permanenti pari o superiori al 70%, verrà corrisposto l'intero capitale assicurato.

Sezione **ASSISTENZA**: non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Ci sono limiti di copertura?

Per la sezione **Infurtuni** sono esclusi i danni causati da o dovuti a: **!** uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove **!** guida: di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipula della Polizza, una patente di categoria superiore alla B, salvo quanto previsto dalla garanzia "Sovrarischio di locomozione" se prestata; di macchine agricole ed operatrici; di natanti a motore per uso non privato; di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; I rischi di cui alla presente lettera sono compresi in garanzia se l'Infurtunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata **!** uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto disposto dalla garanzia Rischio Volo **!** guida ed uso di mezzi subacquei **!** pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, snowboard, sci estremo, kite surf, bob, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sports aerei in genere, freeclimbing, discesa di rapide, hockey **!** partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo **!** pratica di ogni disciplina sportiva svolta a carattere professionale o semiprofessionale (comprese gare, prove ed allenamenti), o che comunque preveda una Remunerazione Diretta o Indiretta **!** ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni **!** operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infurtunio **!** delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato **!** guerra o da operazioni militari in genere, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica, maremoto o alluvione **!** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) **!** contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche) anche se a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere **!** Pandemie: intendendosi patologie riconducibili ad epidemie aventi caratteristica di pandemia, dichiarate dall'OMS, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Sono considerate tali a titolo esemplificativo: MERS, SARS, febbre gialla, chikungunya, febbre Zika, febbre del Nilo Occidentale, colera, shigellosi, febbre tifoide, meningite epidemica, peste, leptospirosi, hantavirus, febbre di Lassa, rickettsiosi, Ebola, virus di Marburgo, febbre emorragica del Congo, febbre della Rift Valley, vaiolo, virus Nipah, virus Hendra **!** esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il Sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi **!** energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa - di qualsiasi natura - causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il Sinistro.

**!** Si prende atto tra le Parti che, per le seguenti attività: Agente di custodia Agente di pubblica sicurezza - poliziotto Carabiniere Forze armate in genere Guardia di Finanza Guardia giurata con trasporto di valori Guardia Giurata notturna Investigatore Polizia locale (Vigile urbano) - motociclista Polizia locale (Vigile urbano) - non motociclista Portavalori Sentinella Vigilantes con trasporto di valori, dalle garanzie prestate sono esclusi gli infurtuni conseguenza di conflitti a fuoco ed aggressioni subite dall'Assicurato, a motivo della attività professionale dichiarata in Polizza.

Per la sezione **Assistenza** sono esclusi dall'Assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: **!** danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere **!** scioperi, sommosse, tumulti popolari **!** coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio **!** confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale **!** atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa **!** viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali **!** trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura **!** esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti **!** materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico **!** inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale **!** dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere **!** atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo **!** abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni **!** infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta **!** suicidio o tentativo di suicidio **!** Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili **!** guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato **!** epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo **!** quarantene **!** le prestazioni di assistenza non sono previste per: infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti **!** interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni **!** cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie **!** cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere **!** espianto/trapianto di organi **!** inoltre: la Struttura Organizzativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

### Limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie

Sezione **Invalidità Permanente**: **!** Inabilità temporanea: 50% dell'indennizzo per ogni giorno in cui l'Assicurato ha potuto attendere solo parzialmente alle sue occupazioni, Massimo di 365 giorni, franchigia: 5 giorni per capitale assicurato pari o inferiore a € 30,00, 8 giorni per capitale assicurato superiore a € 30,01, 10 giorni per capitale assicurato superiore a € 50,01, A meno che non venga prodotta documentazione del P.S.: nel tal caso le franchigie si intendono espresse nel modo seguente: 3 giorni per capitale assicurato pari o inferiore a € 30,00, 6 giorni per capitale assicurato superiore a € 30,01, 8 giorni per capitale assicurato superiore a € 50,0; **!** Rimborso spese mediche: 30% della somma assicurata per le spese sostenute per terapie fisiche, fisioterapiche, rieducative e medicinali, Massimo di € 10.000,00 per il figlio di età inferiore a due anni non assicurato, purché entrambi i genitori siano assicurati in Polizza, Scoperto del 10% con un minimo di € 100,00 per Invalidità Permanente pari o inferiore al 15%, Nessuno scoperto per Invalidità Permanente superiore al 15%; **!** Indennità da Ricovero: Massimo di 365 giorni per singolo Ricovero e per anno assicurativo, 50% della somma giornaliera assicurata in caso di: Ricovero per trapianto di organi, "Day Hospital" (non inferiore a 5 giorni consecutivi, festività escluse); **!** Indennità da post-Ricovero: Somma assicurata indicata in Scheda di Polizza per indennità da Ricovero, Giorni pari a quelli del Ricovero, con un massimo 60 giorni, Massimo 365 giorni per la somma dei giorni di Ricovero + Post Ricovero, Massimo 5 giorni

in caso di parto; ! Indennità per ingessatura: Somma assicurata indicata in Scheda di Polizza per indennità da Ricovero, Non cumulabile con indennità da Ricovero, Massimo di 45 giorni per gli arti superiori e di 90 giorni per gli arti inferiori, vertebre e bacino, In caso di frattura ossea o lesione capsulo-legamentosa senza ingessatura: indennizzo del 50% della somma prevista per Indennità da Ricovero con un limite massimo di 30 giorni per Sinistro e per anno assicurativo; ! Supervalutazione arti superiori: Fino a € 250.000,00; ! Malattie professionali per dirigenti di Aziende industriali: Fino a € 110.000,00 per i casi Morte e IP, Franchigia del 20% IP; ! Invalidità Permanente specifica per dirigenti di aziende industriali: Franchigia del 50% IP; ! Rischio volo: La somma delle garanzie ed eventuali altre assicurazioni, in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la Società, non può superare: per persona: € 1.100.000,00 per il caso di Morte; € 1.100.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; € 260,00 al giorno in caso di Inabilità Temporanea; complessivamente per aeromobile: € 5.500.000,00 per il caso di Morte; € 5.500.000,00 per il caso di Invalidità Permanente; € 5.500,00 al giorno in caso di Inabilità Temporanea. Se i capitali complessivamente assicurati eccedono tali importi, gli indennizzi spettanti sono calcolati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni; ! Commorienza genitori: Indennizzo Morte aumentato del 100%, fino a un massimo complessivo di € 200.000,00; ! Spese di rimpatrio: Fino a € 1.100,00, 5% Invalidità Permanente; ! Limitazione della garanzia per sinistri catastrofali: Fino a € 5.000.000,00, Fino a € 1.000.000,00 per polizze di durata inferiore a un anno; ! Danno Estetico: Fino a € 5.000,00 per interventi di chirurgia plastica ed estetica; ! Indennità per perdita dell'anno scolastico: Indennizzo pari a € 2.000,00; ! Ernie traumatiche: In caso di ernia operabile, viene corrisposto solo indennizzo per Inabilità temporanea fino a un massimo di 30 giorni; se tale garanzia non è prevista in Polizza, somma forfettaria di € 1.500,00. In caso di ernia non operabile, indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata. La copertura assicurativa decorre dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia; ! Rotture tendinee sottocutanee: Indennizzo pari al 5% della somma assicurata per IP, fino a € 10.000,00. Abolizione delle franchigie eventualmente previste; ! Rapina, tentata rapina, estorsione e tentato sequestro: In caso di Morte, viene riconosciuta la somma assicurata per il caso Morte aumentata del 30%; ! Malattie tropicali / Malaria: Fino al limite massimo di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo. Se IP superiore al 15%, l'indennizzo riconosciuto è: 10% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 16% ed il 27%; 25% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 28% ed il 37%; 40% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 38% ed il 47%; 55% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 48% ed il 60%; 70% del capitale assicurato per Invalidità comprese fra il 61% ed il 69%; 100% del capitale assicurato per Invalidità pari o superiori al 70%. Nessun indennizzo per IP pari o inferiore al 15%; ! Contemporaneo Ricovero di entrambi i coniugi: Indennità da Ricovero con maggiorazione del 50% (non riconosciuta per eventuale convalescenza post-Ricovero); ! Infortuni causati da calamità naturali: Fino a € 4.000.000,00; ! Recovery Hope: Indennità assicurata per il caso di Morte.

Sezione **Assistenza**: ! Familiare Accanto: Solo se Ricovero superiore a 4 giorni: un biglietto aereo (classe turistica A/R) o ferroviario (1a classe A/R). Se Ricovero superiore a 7 giorni: soggiorno (pernottamento + prima colazione) in albergo in loco per un familiare, fino a Euro 500,00 per evento; ! Interprete a disposizione: Fino ad un massimo di 8 ore lavorative per evento; ! Anticipo denaro per spese mediche all'estero: massimo di Euro 1.000,00; ! Prestazioni per temporary inability care: Solo se prognosi di inabilità temporanea superiore a 7 giorni. Solo per un periodo massimo di 30 giorni continuativi e non frazionabili dalla data di dimissione. Solo una volta per patologia/ evento e anno assicurativo. Massimali raddoppiati se Assicurato è in condizioni di non autosufficienza; ! Disbrigo faccende domestiche: Fino ad un massimo di Euro 150,00 ogni 7 giorni di prognosi. Fino ad un massimo di Euro 170,00 di rimborso solo se per cause indipendenti dalla volontà della Struttura Organizzativa, risultasse impossibile fornire l'assistenza



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone giuridiche, a tutela dei sinistri legati ad infortunio delle persone assicurate durante lo svolgimento delle loro attività professionali dichiarate in Polizza e/o delle loro attività extraprofessionali.



#### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione**: la quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 24,3% del premio imponibile.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it/alla-sezione:Assistenza/Reclami">http://www.hdiassicurazioni.it/alla-sezione: "Assistenza / Reclami"</a> . In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a> ; fax: <b>+39.06.42103583</b> ; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b> . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it/">http://www.giustizia.it/</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Le imposte sono applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al 2,5% per la sezione Infortuni e al 10,0% per la sezione Assistenza.
---	---

### Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico">https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico</a>
-------------------------------------	---

<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**